

**ACCORDO QUADRO
AI SENSI DELL'ART. 59, COMMA 3 DEL D.LGS. N. 36/2023
PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI PRESSO LE MAS-
SERIE DIDATTICHE DELLA REGIONE PUGLIA, NELL'AMBITO
DEL PROGRAMMA DI EDUCAZIONE ALIMENTARE.**

STAZIONE APPALTANTE REGIONE PUGLIA

ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI PRESSO LE MASSERIE DIDATTICHE DELLA REGIONE PUGLIA, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI EDUCAZIONE ALIMENTARE,, AI SENSI DELL'ART. 59, COMMA 3 DEL D.LGS. N.

36/2023 E SS.MM.II.

CIG PADRE B4785525E5

L'anno 2025, il giorno 24, del mese di luglio,

- la dirigente Dott.ssa Rosella Giorgio, nata a Cassano delle Murge il 04/07/1968, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Stazione Appaltante – Regione Puglia - C.F./P.IVA 80017210727 che rappresenta nella sua qualità di Dirigente della Sezione Coordinamento Servizi Territoriali, avente facoltà di stipulare contratti che abbiano ad oggetto materie di competenza del settore, in virtù del vigente Statuto e dei poteri conferitele, nel seguito del presente atto denominato anche, per brevità, come “Amministrazione Aggiudicatrice”;
- il Sig. MAGGIALETTI FRANCESCO nato a Bisceglie, il 21/10/1970, residente in RUVO DI PUGLIA, nella sua qualità di legale rappresentante, dell'Impresa MAGGIALETTI AUTOSERVIZI S.R.L., con sede legale in C.SO COTUGNO n.

6, 70037 Città RUVO DI PUGLIA Prov. BA C.F./P.IVA 06712350724, di seguito nel presente atto denominato “appaltatore”.

PREMESSO

- che con determinazione dirigenziale n. 227 del 19/12/2024 si è stabilito di procedere all'affidamento dell'“Accordo Quadro relativo di servizio di trasporto studenti presso le Masserie Didattiche della Regione Puglia ai sensi dell'art. 59, c. 3, D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii”, secondo il criterio del minor prezzo mediante ribasso unico percentuale di cui all'art. 108, , D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per un importo massimo pari ad euro 70.000,00 esclusa IVA per il periodo gennaio 2025 dicembre 2026;
- che la spesa per l'espletamento della prestazione a farsi è finanziata con fondi bilancio autonomo;
- che, come riportato da RDO n. 482985 è risultato vincitore dell'Accordo quadro in questione, subordinatamente agli adempimenti prescritti dalla richiesta di offerta, l'operatore economico MAGGIALETTI AUTOSERVIZI S.R.L., che ha offerto il ribasso del 5% sull'importo posto a base di gara;
- che con Determinazione dirigenziale n. 227 in data 19/12/2024, esecutiva ai sensi di legge è stato aggiudicato all'impresa suddetta l'Accordo quadro di cui trattasi, con la previsione di sottoscrizione del contratto ai sensi dell'art 18 comma 1 del D.Lgs.n. 36/2023 mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, anche tramite pec, atteso che trattasi di affidamento diretto preceduto da confronto tra preventivi;

- che con DGR n. 1821 del 23.12.2024 è stato approvato il “Disciplinare recante le modalità di esercizio delle funzioni dell'Ufficiale Rogante della Regione Puglia”, con la disciplina all'art 12 della forma degli atti e dei contratti, contemplando al comma 2 lett.d) la fattispecie de qua;
- che l'appaltatore è in possesso di idonee polizze assicurative RCA (Responsabilità Civile Autoveicoli) stipulate con l'Agenzia Cattolica Assicurazioni – Ag. RCR - CORATO, inerenti i mezzi che potranno essere, di volta in volta, impiegati nel servizio, che coprono i danni a terzi trasportati e che di seguito si elencano: n. 183400010, n. 183253149, n. 183715655, n. 183715656, n. 183253148, 183253150, n. 183562107;
- che l'appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente, all'atto della sottoscrizione dei singoli contratti operativi il numero di targa dell'autoveicolo impegnato nel caso specifico a cui il predetto fa riferimento; detta comunicazione è, corredata dai riferimenti della polizza RC c/terzi intestata in capo al veicolo di cui sopra in corso di validità almeno per tutta la durata del contratto operativo;
- che l'affidatario risulta in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi come risulta dai documenti unici di regolarità contributiva (D.U.R.C.) con scadenza il 12/11/2025;
- che l'affidatario, come risulta dalle dichiarazioni sostitutive rese in sede di partecipazione di gara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, non ha in essere ai sensi dell'art. 1, comma 42, lett. L) della L. 6/11/2012, n. 190, contratti di assunzione e di collaborazione con dipendenti pubblici in quiescenza da meno di tre anni che, negli ultimi

tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di questa stazione appaltante;

- che la stipula del presente Accordo quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la Stazione Appaltante nei confronti dell'appaltatore, in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità di affidamento ed esecuzione dei singoli contratti operativi, nei quali verranno specificati, di volta in volta, le prestazioni, gli importi ed il luogo di espletamento della prestazione;

- che, quindi, il presente accordo dà origine unicamente ad un obbligo dell'appaltatore di accettare le condizioni fissate, il quale non avrà nulla a pretendere fintanto che la Stazione Appaltante non dia luogo ai relativi contratti attuativi;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto e ammontare del contratto

Servizio trasporto studenti presso le Masserie Didattiche della Regione Puglia, nell'ambito del programma di Educazione Alimentare di cui alla DGR n. 53 /2024 " Programma di Promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità ed Educazione Alimentare e successiva modifica D.G.R. n. 1254 del 09/09/2024 per conto della Stazione Appaltante – Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura, ai sensi dell'art. 59, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., affida al Sig. MAGGIALETTI FRANCESCO nella sua qualità di legale rappresentante dell'Impresa MAGGIALETTI AUTOSERVIZI SRI con sede in C.SO COTUGNO n. 6,

70037 Città RUVO DI PUGLIA, C.F./P.IVA 06712350724 che accetta, l'affidamento del Servizio "trasporto studenti presso le Masserie Didattiche della Regione Puglia -Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale - Codice CIG B4785525E5", mediante Accordo Quadro con unico operatore economico, a partire dalla sottoscrizione del contratto fino al 31.12.2026, salvo eventuale proroga di cui sopra, e comunque fino e non oltre alla concorrenza della cifra stabilita dal valore stimato dell'Accordo stesso.

L'Accordo quadro potrà concludersi anticipatamente rispetto alla durata stabilita, a seguito di esaurimento della disponibilità economica della Stazione Appaltante

L'importo complessivo presunto dell'Accordo quadro, IVA esclusa, ammonta a complessivi **€ 70.000,00** (euro settantamila).

In caso di mancato esaurimento dell'importo dell'Accordo quadro, l'appaltatore non potrà vantare alcuna pretesa di risarcimento indennizzo o compensazione economica al riguardo.

La definizione delle quantità delle singole prestazioni avverrà attraverso i contratti operativi, attuativi dell'Accordo Quadro.

L'importo degli oneri per la sicurezza interna o aziendali connessi con l'attività propria dell'impresa, ammonta ad **€ 469,98**;

Le prestazioni da effettuare, oggetto dei contratti attuativi dell'Accordo quadro, saranno liquidate entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura in regola con gli adempimenti fiscali, applicando il ribasso offerto del 5% alle componenti a misura indicate nell'elenco prezzi posto a base di gara, e dovranno essere effettuate in conformità alle norme

ivi richiamate che l'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare.

Costituiscono parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati, la lettera di invito al confronto di preventivi e l'offerta economica presentata dall'aggiudicatario.

Per quanto su riportato, visti gli atti, i prezzi determinati sulla base del ribasso offerto pari al 5% risultano i seguenti:

- costo noleggio pullman (50 posti) con autista al giorno €380,00 oltre iva;
- costo a km € 1,9. (Il percorso dovrà essere calcolato su google maps, l'operatore economico dovrà indicare i chilometri dell'automezzo dall'avvio del percorso e quelli di termine del servizio nei contratti operativi, sulla base delle determinazioni assunte in relazione al percorso adeguato al mezzo adoperato.).

La revisione dei prezzi è riconosciuta al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Gli indici a cui fare riferimento per verificare le variazioni di costo sono:

- gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

L'affidatario si impegna ad attivare il sistema di emissione e trasmissione della fattura elettronica, con le seguenti modalità:

1. Fattura o documento equivalente, intestata a UNIONE REGIO-

NALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO PUGLIA – Via Emanuele
Mola 19 – 70121 Bari – P.I. 04474350727 Codice Univoco Ufficio:
UFDP7F;

2. Inserire nella Fattura elettronica CIG e CUP indicato nella nota di approvazione;
3. Apporre sulla Fattura la dicitura: “scissione dei pagamenti”;
4. Copia del contratto operativo;
5. Coordinate bancarie.

Articolo 2 – Clausola di flessibilità

È facoltà della Stazione Appaltante di modificare in aumento o in diminuzione, durante il periodo di vigenza dell'Accordo quadro, la prestazione senza che il soggetto affidatario dell'Accordo Quadro possa avanzare alcuna pretesa economica o vantare alcun indennizzo. Il RUP/DEC nella contabilizzazione dovrà tenere conto delle eventuali modifiche effettivamente oggetto della prestazione e ridurre/aumentare proporzionalmente gli importi da riconoscere al soggetto affidatario.

In tutti i casi sopra riportati gli importi dei compensi saranno proporzionalmente ridotti od aumentati in base alla prestazione effettivamente resa.

Articolo 3 – Singoli contratti operativi

La prestazione oggetto dell'Accordo quadro sarà appaltata attraverso singoli contratti attuativi che saranno stipulati di volta in volta con il contraente dell'Accordo quadro, mediante scrittura privata registrabile in caso d'uso, entro il termine di scadenza dell'Accordo quadro in base allo stanziamento a disposizione.

I contratti operativi potranno disciplinare tutte le prestazioni oggetto del presente accordo nell'ambito del territorio della Regione Puglia. Tali contratti operativi, infatti, potranno avere un carattere continuativo, periodico, temporale oppure puntuale a seconda delle esigenze della Stazione Appaltante.

Le prestazioni dei contratti attuativi saranno svolte secondo tutte le condizioni, oneri, prezzi e modalità accettate fra le parti e contenute nel presente atto, e negli atti di gara, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione e che le parti stesse, come sopra costituite, dichiarano di ben conoscere e di accettare e di considerare qui inserite punto per punto, affinché formino parte integrante e sostanziale e, ove occorra, veri e propri dispositivi del presente atto, sebbene non materialmente allegate.

La stipula di un contratto attuativo potrà avvenire anche tramite una lettera-contratto nei casi ammessi dall'art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023. In questo caso il contratto attuativo si perfeziona con la sottoscrizione per accettazione della lettera/contratto da parte del contraente dell'Accordo quadro.

Per servizi attuativi di non rilevante entità la Stazione Appaltante potrà disporre gli interventi anche mediante "Ordini di servizio", sottoscritti per ricevuta ed accettazione da parte dell'appaltatore.

Articolo 4 – Termini e penali

Le tempistiche relative all'inizio e alla conclusione delle prestazioni saranno disciplinate dai singoli contratti operativi.

I singoli contratti operativi disciplineranno anche la misura e l'applica-

zione delle penali in caso di ritardo nell'effettuazione delle stesse.

Nel caso in cui tali contratti non prevedano specifiche penali per ritardo si applicherà una penale sino a € 2.000,00 per inadempimenti puntuali (in relazione alle singole prestazioni di cui al contratto operativo) e sino a 500,00 €/giorno per inadempimenti di natura continuativa. Il RUP/DEC avrà la possibilità di ridurre tali importi in ragione del danno o del disagio effettivamente sofferto dalla Stazione Appaltante.

Articolo 5 – Pagamenti e Modalità di pagamento

I pagamenti del corrispettivo avverranno solo a seguito della verifica positiva del RUP/DEC sulle prestazioni effettivamente svolte. I pagamenti saranno effettuati a mezzo mandato di pagamento.

L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55) secondo le modalità indicate all'art. 1 (vd. supra) e con liquidazione a 30 gg. dalla data fattura. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16-ter del D.P.R. 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, la Stazione Appaltante verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata dal fornitore sulla fattura.

In ogni caso il pagamento avverrà esclusivamente:

- nel caso in cui l'impresa, abbia provveduto al regolare pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell'appalto.

A tale ultimo fine la ditta aggiudicataria, dovrà indicare all'atto della stipula del contratto operativo: nominativo, codice fiscale, mansioni, CCNL applicato, del personale impegnato nel servizio di cui al predetto.

Nel caso di modifiche al personale dedicato all'appalto nel corso di esecuzione del contratto, l'elenco dovrà essere aggiornato.

Articolo 6 – Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla prestazione in oggetto.

La ditta in dipendenza del presente Accordo quadro e dei contratti operativi ed in osservanza alle norme dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e degli artt. 6 e 7 del Decreto-legge 12/11/2010 n. 187, convertito dalla Legge 17/12/2010 n. 217, assume senza eccezioni o esclusioni alcuna, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante conto corrente dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche. A tal proposito, la ditta ha prodotto modello di tracciabilità dei flussi finanziari, acquisito in atti, che anche se non materialmente allegato al presente contratto ne costituisce parte integrante.

I singoli contratti operativi sono sottoposti alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

In caso di subappalto (vd. Art. 7) la ditta si impegna, a pena di nullità, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi fi-

nanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Copia del contratto di subappalto così redatto dovrà essere trasmesso al committente.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata al committente il quale è sollevato da ogni responsabilità.

Articolo 7 – Cessione del contratto – Subappalto

I contratti operativi non possono essere ceduti, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, non saranno autorizzati nel corso dell'esecuzione del presente Accordo quadro subappalti al di fuori di quelli che l'impresa affidataria ha dichiarato, se sussistenti, all'atto della presentazione dell'offerta. In caso di particolari esigenze organizzative da parte dell'appaltatore, la Stazione appaltante si riserva di autorizzare subappalti specifici, nell'ottica del principio del risultato di cui all'art. 1 D. lgs. n. 36/2023; in tale caso dovrà essere presentato alla stazione appaltante preventivamente il contratto di subappalto. L'appaltatore e subappaltatore sono, ex lege, obbligati in solido.

In merito al pagamento dei subappaltatori sarà applicato l'art. 119, comma 11, del D. Lgs. n. 36/2023.

Articolo 8 – Domicilio

L'appaltatore elegge domicilio in RUVO DI PUGLIA presso la sede legale in C.SO COTUGNO n. 6, 70037 ove verranno effettuate tutte le comunicazioni dipendenti dal presente Accordo quadro.

Articolo 9 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i servizi.

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia.

Articolo 10 – Risoluzione, recesso e clausola risolutiva espressa

La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno dell'Accordo quadro nel caso si verifichino le seguenti ipotesi:

- qualora la ditta appaltatrice non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori oggetto d'affidamento;
- qualora la ditta appaltatrice perda i requisiti previsti dalla lettera di invito.

Articolo 11 – Codice di comportamento

L'Appaltatore si obbliga a rispettare il Codice di comportamento della

Regione Puglia approvato con DGR n. 1423 del 04/07/2014.

Articolo 12 – Controversie

Per ogni controversia derivante dal presente contratto la competenza per territorio è quello di Bari.

Articolo 13 – Patto di integrità

L'Appaltatore si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, imparzialità e correttezza nonché a non compiere nessun atto od omissione finalizzato, direttamente o indirettamente, a turbare e/o compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni di leggi e regolamenti.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare tutte le clausole contenute nel patto di integrità sottoscritto che, sia pure non materialmente allegato, forma parte integrante del presente contratto, con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione del contratto di appalto.

Articolo 14 – Contratto in formato digitale

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. mediante sottoscrizione con firma digitale.

Articolo 15 – Designazione quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016

Le parti, previa informativa ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016, con la firma del presente atto prestano il proprio consenso, al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in

banche dati ed archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi ad uffici/servizi al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

In esecuzione del presente contratto, l'Appaltatore viene nominato dalla Stazione Appaltante quale Responsabile del trattamento dei dati personali di titolarità dell'Ente, ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016, che verranno comunicati al solo ed unico fine di poter adempiere correttamente alle obbligazioni scaturenti dal medesimo, ossia per l'affidamento della prestazione in oggetto.

Le Parti riconoscono e convengono di attenersi agli adempimenti relativi alla normativa applicabile al trattamento dei dati personali, e che quest'ultima non produce l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione della Stazione Appaltante.

L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e

dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per eventuali violazioni degli obblighi della normativa sulla protezione dei dati personali commesse dai suddetti soggetti. In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare applicabile al trattamento dei dati personali, e che quest'ultima non produce l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione della Stazione Appaltante.

L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per eventuali violazioni degli obblighi della normativa sulla protezione dei dati personali commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il presente contratto, redatto con l'ausilio di strumenti informatici in formato non modificabile viene letto, approvato e sottoscritto con firma digitale dotata di certificato in corso di validità.

Bari, lì 24/07/2025

Per la Stazione Appaltante

.....

Per l'Appaltatore

.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. l'appaltatore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli da 1 a 15.

Letto, approvato e sottoscritto

Bari, 24/07/2025

Per la Stazione Appaltante

.....

Per l'Appaltatore

.....